

Repressione giudiziaria e movimenti. Il caso Torino

Autore: [Claudio Novaro](#)

Le diverse analisi che in questi anni hanno tentato di ricostruire il rapporto tra repressione e movimenti sociali hanno spesso preso le mosse da paradigmi interpretativi generali. In particolare, costante è stato il ricorso al cosiddetto diritto penale del nemico, con una proposta interpretativa sensibilmente distante da quella originaria del giurista tedesco Gunter Jacobsin (incardinata su un modello di tendenziale de-giurisdizionalizzazione nell'applicazione della risposta sanzionatoria e di rottura della concezione universalistica dei diritti dell'uomo), in cui l'accento è caduto soprattutto sulle connotazioni marcatamente soggettive e differenziate dell'uso del diritto penale, sempre però fondato sugli strumenti tradizionali offerti dall'ordinamento. Di qui i rischi di fraintendimento se dal piano normativo-prescrittivo si ambisce a passare a quello empirico descrittivo per la situazione italiana. Su questo terreno, però, si sconta un evidente deficit analitico.

La letteratura in tema di movimenti e di formazioni sociali collettive, sulle loro caratteristiche strutturali e organizzative, sulla loro identità, sulle risorse di mobilitazione e di partecipazione politica, è ormai ampia. Molto più limitate sono le riflessioni in tema di repressione giudiziaria degli stessi movimenti sociali, sull'articolazione e la pluralità di strumenti e strategie utilizzati, sui rapporti intercorrenti tra magistratura inquirente e autorità amministrativa di polizia, sulla capacità di entrambe di definire e interpretare le condotte di rilevanza penale, sul rilievo di nuove risposte parapenali.

Per affrontare tali profili, più che di paradigmi generalizzanti c'è bisogno di una paziente e minuziosa raccolta di informazioni, di una ricostruzione dei fenomeni che sappia dar conto della loro varietà e complessità, in altre parole, di una sorta di cartografia della repressione, che ne ricostruisca il perimetro e le coordinate, le coerenze e le faglie, i punti di minor resistenza e quelli più compattamente strutturati. Da questo punto di vista, particolarmente fruttuosa può essere una dimensione di scala ridotta che, sulla base dell'osservazione su di un oggetto di dimensioni più raccolte, individui aspetti meno evidenti e meno decifrabili, anticipi le tendenze e i mutamenti, consenta, un po' come avviene nel cantiere della microanalisi storica, di raccontare e illuminare gli oggetti di studio solitamente ai margini, di sperimentare procedure analitiche e mettere alla prova le categorie interpretative, i meccanismi e le dinamiche del mutamento sociale.

Torino è stata in questi anni uno straordinario laboratorio di esperimenti e pratiche repressive.

Difficile indicarne compiutamente le ragioni. Accanto a ragioni prettamente storiche, notevole rilievo ha indubbiamente avuto la scelta di particolari moduli organizzativi che hanno consentito di costruire uno specifico pool di magistrati inquirenti per l'avvio, l'istruzione e la gestione dei processi in tema di reati legati alla conflittualità sociale. Emblematiche, da questo punto di vista, sono le vicende connesse alla presenza nell'area

di competenza dell'autorità giudiziaria torinese di un movimento forte, innervato nel territorio, fortemente conflittuale, come il movimento No TAV, affrontate, sul piano giudiziario, attraverso un gruppo di lavoro costituito in Procura nel gennaio 2010. La costituzione di tale sezione specializzata, che non nasce, si badi bene, come risposta organizzativa alla necessità di affrontare una moltitudine di procedimenti, ma che, invece, avviene prima della commissione dei reati per cui è stata creata, ha comportato l'investimento di importanti risorse nella repressione del conflitto sociale valsusino e la costruzione di un circuito processuale ad alta velocità che ha consentito di definire speditamente tali procedimenti (vedi: www.notav.info/documenti/no-tav-e-repressione-una-storia-antica-da-caselli-a-spataro).

Se la risposta giudiziaria continua a essere uno dei pilastri fondamentali della complessiva strategia repressiva nei confronti di tutto ciò che si muove sul terreno della conflittualità sociale, sono andati nel tempo affinandosi e articolandosi gli strumenti utilizzati, non più solo il processo penale ma anche una pluralità di dispositivi aggiuntivi, soprattutto sul terreno della risposta preventiva (dai fogli di via alla sorveglianza speciale), vale a dire di meccanismi coercitivi disposti dall'autorità amministrativa, a cui segue un controllo eventuale dell'autorità giudiziaria.

È rimasto inalterato solo il protagonismo della polizia, sempre più impegnata in compiti di qualificazione giuridica delle notizie di reato e di selezione degli indagati, sempre più convinta, purtroppo in assoluta sintonia con la magistratura inquirente, dell'utilizzo del diritto penale non solo come strumento di accertamento di fatti, secondo quell'iter di razionalità tracciato dal codice di rito, ma come strumento di lotta a fenomeni sociali che si assumono sistemici. In questo senso, allora, è possibile cogliere alcuni tratti tipici del diritto penale del nemico nei processi a carico di antagonisti e militanti che si sono succeduti in questi anni.

Primo fra tutti, specie nella fase delle indagini preliminari e nelle richieste di applicazione di misure coercitive, il continuo ed evidente slittamento verso il diritto penale d'autore, verso cioè una mutazione sostanzialistica e soggettivistica del modello di legalità penale. Vale la pena di citare due circostanze emblematiche di questa tendenza. La prima riguarda la selezione degli imputati. Di fronte a reati collettivi, di folla, commessi o astrattamente addebitabili a una pluralità di persone non si svolgono indagini per individuare tutti i possibili autori del fatto ma ci sia accontenta dell'identificazione dei soli soggetti conosciuti appartenenti alle aree antagoniste, con l'evidente prospettiva di disattivare, di eliminare, attraverso la neutralizzazione dei militanti più attivi, qualsiasi forma di conflitto. In secondo luogo, sulla base dello stesso schema, si è assistito a un allargamento dell'area del penalmente rilevante, che si giustifica nella stessa ottica di avviare il numero maggiore di procedimenti, anche se per fatti bagatellari, spesso con qualificazioni giuridiche incongrue o sovradimensionate, contro le aree ritenute più pericolose per l'ordine pubblico.

Tutto ciò comporta una ulteriore ricaduta importante che investe la natura del giudizio

penale. La soggettivizzazione dei profili di responsabilità, con la rivalutazione dello schema del nemico dell'ordine e della sicurezza pubblica, influenza anche il ruolo del PM. Egli finisce per attenuare le sue caratteristiche di imparzialità, di un'imparzialità particolare, frutto dell'innesto di connotazioni pubblicistiche su un ruolo che nel processo accusatorio è di vera e propria parte contrapposta alla difesa, che però gli impone di svolgere le indagini nei confronti degli indagati ma anche a loro favore. L'interpretazione del proprio ruolo che hanno dato in questi anni i PM impegnati nei processi legati alla conflittualità sociale sembra ritagliata su una prospettiva tutta interna alle logiche accusatorie, ispirata a un rapporto di radicale contrasto con gli imputati.

Su tutto ciò, qui sbrigativamente riassunto, mi sembra necessario riprendere a discutere collettivamente – tanto più che tempi particolarmente complicati (alla luce dell'attuale quadro politico e delle recenti riforme legislative) sembrano avvicinarsi – provando a riflettere non solo sulle strategie punitive messe in campo ma anche, parallelamente, sul tessuto connettivo delle motivazioni giudiziarie, sulle regole epistemologiche utilizzate sul piano decisorio e sulla cultura, non solo giuridica, che esse rivelano.